

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1949

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori PASQUINO, MORANDO, MANTOVANI,
PETRUCCIOLI, ALBERICI, BAGNOLI, BALDELLI, CADDEO, CIONI,
CORRAO, CORVINO, CRESCENZIO, DI ORIO, DONISE, GUBBINI,
IMPOSIMATO, LAURICELLA, LONDEI, LORETO, MASULLO,
PAPPALARDO, PIETRA LENZI, SARTORI, SCAGLIOSO, SICA,
STEFANO, TAPPARO, VALLETTA e VELTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1995

Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della riduzione del peso della classe politica sul paese è posto ormai da anni. Le nuove leggi elettorali per i comuni, le province e le regioni hanno opportunamente provveduto a ridurre il numero dei consiglieri. È venuto il momento di operare coerentemente per una significativa diminuzione anche del numero dei parlamentari. D'altronde, sia nella «Commissione Bozzi» (1983-1985) che nel lungo dibattito sulla riforma del Parlamento svoltosi nella X Legislatura in Senato, molti gruppi presentarono progetti concernenti proprio la riduzione del numero dei parlamentari oltre alla differenziazione dei poteri e delle funzioni delle due Camere. Lasciando questo secondo importante tema alle proposte relative alla ridefinizione della forma di Stato, vorremmo qui collegare la riduzione del numero dei deputati e dei senatori alla riforma elettorale a doppio turno. Vale a dire che ci sembra che l'occasione della riforma elettorale possa e debba essere sfruttata per ridurre il numero dei parlamentari. Se si vogliono mantenere gli attuali collegi uninominali, e noi pen-

siamo che sia opportuno, e se si vogliono accelerare i tempi della riforma elettorale, e noi pensiamo che sia ugualmente opportuno affinché si vada già attrezzati alle prossime elezioni, in qualsiasi momento vengano indette, allora diventa indispensabile commisurare il numero di deputati e senatori al numero dei collegi uninominali esistenti, dunque, rispettivamente 475 e 232. Naturalmente, si potrebbero addurre molte altre considerazioni meno utilitaristiche a sostegno di una riduzione consistente del numero dei parlamentari a cominciare da quello di una possibile miglior selezione della classe politica, di un maggiore prestigio dei parlamentari stessi, quando sono più facilmente riconoscibili, di una loro maggior responsabilità e responsabilizzazione, di una migliore funzionalità delle Camere.

Siamo sicuri che voi, onorevoli colleghi, saprete argomentare queste considerazioni nel dibattito che ci auguriamo ampio, ricco, articolato e al quale ci rimettiamo fiduciosi che dopo il dibattito verrà una decisione positiva e rapida.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocentosessantacinque».

Art. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecentotrentadue».

